Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

Prot. 15208 **del 30/03/2017**

Il funzionario delegato ex art. 4 bis comma 2 D.L. n. 78/2015

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA
Sede di Torino – Area accise
10134 Torino, corso Sebastopoli n.3 – Telefono +39 011/0369275 – Fax +39 0369373
pec: monopoli.torino@pec.aams.it – e-mail: monopoli.torino@aams.it

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 17/03/2017 prot. n. 30776, con la quale, per il biennio 2017/2018, vengono rideterminati, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare entro il 31/03/2017 lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013;

Tenuto conto che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da pubblicare entro il 30 aprile 2017 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e di produttività di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013;

Accertato, anche mediante apposito sopralluogo, ai fini della ulteriore selezione delle proposte che rispettano i suddetti parametri minimi, l'esistenza in concreto degli indici di fattibilità per l'istituzione delle nuove rivendite avuto riguardo anche:

- alla riscontrata carenza dell'offerta di mercato nei luoghi e nelle zone interessate;
- all'ampiezza e consistenza del bacino d'utenza dell'istituenda rivendita;
- alla concentrazione negli ambiti individuati di un sufficiente numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante asta o concorso;
- alla relativa distanza del locale proposto dalla più vicina rivendita e all'elevata produttività di zona;

Considerato, pertanto, che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e

criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio

F O R M U L A

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 4 e 5, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che forma parte integrante ed inscindibile del presente atto, ai fini della sua pubblicazione entro il 30 aprile 2017 in apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il funzionario delegato ex art. 4 bis comma 2 D.L. n. 78/2015
Dr. Massimo GIORDANO
(Atto di delega prot. n. 59310 del 18/12/2015)

f.to GIORDANO Massimo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

SCHEMA DI PIANO PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO NEL SEMESTRE LUGLIO – DICEMBRE 2017 (D.M. 38/12, ART. 3, COMMI 4 e 5)		
Pubblicazione ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui agli artt. 9 e 10 della Legge n. 241/90		
Comune	**Provincia**	**Zona di gara**
MONCALIERI	**TO**	Corso Savona n. 69: tutti i locali commerciali idonei posti all'interno del centro commerciale "Le Porte di Moncalieri" con esclusione degli spazi adibiti al supermercato Carrefour, ottica e farmacia Carrefour, Dental Pro, Sarni Oro, lavanderia e parrucchiere.
I soggetti che ne hanno titolo ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 o portatori di un interesse ex art. 9 della legge 241/90 possono presentare, entro venti giorni liberi dalla data di pubblicazione del presente schema di piano, memorie scritte e documenti, che l'amministrazione valuterà ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Trascorso il suddetto termine l'ufficio definirà il piano anche in assenza di partecipazione, salva la facoltà di tenere motivatamente conto di quella esercitata in ritardo.		